

## SCONTO COMMERCIALE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DELL'ALTA MURGIA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Piazza Zanardelli, 16 - 70022 - ALTAMURA (BA)

n. telefono e fax: tel. 080-9949011 fax 080-9949099

email: [info@bccaltamura.it](mailto:info@bccaltamura.it)

sito internet: [www.bccaltamura.it](http://www.bccaltamura.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 05175940724

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5410 - Cod. ABI 07056

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Iscritta all'albo delle società cooperative n. A172989

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo Istituzionale di Garanzia del Credito Cooperativo

Capitale sociale e riserve al 31/12/2019 euro 13.918.514,98

### CHE COS'E' LO SCONTO

Lo sconto è il contratto con il quale la Banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione pro solvendo di un credito che consente al cliente scontatario di monetizzare anticipatamente lo stesso. Oggetto possono essere cambiali, tratte documentate ecc.

La banca potrà tener conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento.

Tra i **principali rischi** vanno tenuti presente:

- obbligo da parte del cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto.
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese).

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

# QUANTO PUÒ COSTARE L'OPERAZIONE DI SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE

## Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

**12,91 %**

Il calcolo del TAEG è stato effettuato ipotizzando la presentazione allo sconto di un effetto commerciale di **10.000,00** euro, ad un tasso nominale annuo debitore del **8,5000%**, con durata **Annuale** e giorni sconto **120 Fissi**, con commissione per distinta euro **10,00**, commissione accettazione euro **5,00** ed un rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico pari a euro **2,50**.

Tassi:		Giorni Sconto e Valuta		tipo giorni: Fissi
tasso nominale annuo debitore 1° tasso:	<b>8,5000%</b> fino a <b>120</b> gg		- Effetti A Scadenza Fissa su stesso Istituto:	<b>10</b> gg.
tasso nominale annuo debitore 2° tasso:	<b>8,5000%</b> fino a <b>999</b> gg		- Effetti A Scadenza Fissa su altro Istituto:	<b>120</b> gg.
tasso nominale annuo debitore 3° tasso:	<b>8,5000%</b> oltre		- Effetti A Vista su stesso Istituto:	<b>10</b> gg.
tasso di mora:	<b>11,5000%</b>		- Effetti A Vista su altro Istituto:	<b>120</b> gg.
Periodicità calcolo interessi:	<b>anticipata</b>			
<b>Commissioni di incasso</b>	<b>Su Piazza</b>	<b>Fuori Piazza</b>	<b>Commissioni su effetti impagati</b>	
- Commissioni accettazione	<b>1,0000%</b>	<b>1,0000%</b>	- Protestati:	<b>1,5000%</b>
minimo euro	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	minimo euro	<b>5,00</b>
massimo euro	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	massimo euro	<b>10,00</b>
- Commissione per domiciliazione effetti su Uffici Postali: euro	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	- Insoluti: euro	<b>10,00</b>
- Diritto di Brevità Giorni	<b>12</b>	<b>20</b>	- Richiamati: euro	<b>10,00</b>
Importo euro	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	Oltre ad eventuali spese reclamate	
- Commissioni per distinta: euro	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
- Richiesta d'esito: euro	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
- Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (1): euro		<b>2,50</b>	- Rimborso spese informazione precontrattuale: euro	<b>0,00</b>
Spese per altre comunicazioni per raccomandata		<b>7,50</b>	- Spese per altre comunicazioni e informazioni:	<b>2,50</b>
Spese copia documentazione	<b>Vedi il foglio inf. "Servizio Rilascio Copie"</b>		Spese sollecito di pagamento	<b>10,00 (oltre spese postali)</b>
Spese reclamate da terzi	<b>Quelle effettivamente sostenute</b>		Spese per costituzione in mora	<b>10,00 (oltre spese postali)</b>
			Commissioni su effetti prorogati	<b>Vedi f.inf. "Port. comm. (elettronico e cartaceo)"</b>

(\*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di anticipi, sconti ed altri finanziamenti, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.bccaltamura.it](http://www.bccaltamura.it).

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso della banca

La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal contratto, ancorché stipulato a tempo determinato, nonché di ridurre l'importo o di sospendere l'operatività; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a **tre** giorni.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a) del D.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), la banca ha la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato, di ridurre l'importo o di sospendere l'operatività con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di **tre** giorni. Nel caso di rapporto a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere dal contratto, di ridurre l'importo o di sospendere l'operatività con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.

In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'efficacia del contratto.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

(Piazza Zanardelli, 16 70022 ALTAMURA (BA) - Telef. 080-9949011 [ufficioreclami@bccaltamura.it](mailto:ufficioreclami@bccaltamura.it) oppure a [pec@pec.bccaltamura.it](mailto:pec@pec.bccaltamura.it)), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
  - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.
- Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

<b>Cessione di credito</b>	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
<b>Cessione pro solvendo</b>	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
<b>Tasso di interesse debitore</b>	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
<b>Tasso di interesse di mora</b>	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
<b>Istruttoria</b>	Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del credito per il cliente ed è espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
<b>Giorni sconto</b>	Sono i giorni da sommare alla durata dell'operazione di sconto ai fini del conteggio degli interessi.
<b>Valuta</b>	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
<b>(Tasso effettivo globale medio) TEGM</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli anticipi, sconti ed altri finanziamenti, aumentarlo di un quarto, aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.